C i t t à d i M a r i g l i a n o

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

xiv. 64 del 10.04.2018

OGGETTO: **Costituzione ufficio per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55 bis comma 2 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 75/2017. ESEGUIBILE.**

L'anno 2018 il giorno dieci del mese di aprile alle ore 17.30 nella sala delle adunanze della casa Comunale, la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge e presieduta dal SINDACO avv. Antonio Carpino, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
LO SAPIO ALFONSO – Vice Sindaco	X	
COPPOLA RAFFAELE	X	
DE ROSA ASSUNTA	X	
LA GALA ANIELLO		X
NAPOLITANO GIUSEPPE	X	
PERNA VERONICA	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Enza Fontana, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

Il SINDACO, avv. Antonio Carpino, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Letta l'allegata proposta prot. 5532 del 15.03.2018;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti espressi favorevolmente per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO **IL SEGRETARIO GENERALE**

F.TO avv. Antonio Carpino **F.TO dott. ssa Enza Fontana**

Per copia conforme all'originale

Marigliano __17.04.2018_____

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII , visti gli atti d'ufficio**,**

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi a partire dal 17.04.2018_____ come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.)
- E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano, 17.04.2018_____

f.to Il messo comunale F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

dott. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_____

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano,_____ IL RESPONSABILE SETTORE VII

f.to Antonio Del Giudice

C i t t à d i M a r i g l i a n o

(Provincia di Napoli)

prot. 5532 del 15.03.2018

OGGETTO: Costituzione ufficio per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55 bis comma 2 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 75/2017.

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267 del 18.08.2000.

f.to IL RESPONSABILE SETTORE II
istr. dir. Angelo Buonincontri

Oggetto: Costituzione Ufficio per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55-*bis*, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal d.lgs. n. 75 / 2017 e modifica ed integrazione art. 9 del regolamento comunale.

IL SINDACO

Premesso che:
l'art. – 55-*bis*, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017 prevede che: "Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'Ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità".
l'art. – 12 del medesimo d.lgs. 165/2001 dispone che "Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune".
Richiamato l'articolo 55-*bis* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella parte ove è testualmente disposto: "*Forme e termini del procedimento disciplinare.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-*quater,* commi 3-*bis* e 3-*ter,* per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza".
Considerato che:
ai – sensi dell'art. 55-*bis* del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 75/2017, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
indipendentemente – dalla qualifica rivestita, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente incolpato, rimane competente solamente per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale;
il – responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, per le altre sanzioni, deve segnalare immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza;
fermo – quanto previsto nell'articolo 21, del d.lgs. n. 165/2001, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-*bis*, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del citato decreto delegato.
Attesa quindi la necessità di procedere anche alla modifica dell'art. 9 del regolamento comunale per i procedimenti disciplinari e con la nuova

costituzione dell'Ufficio procedimenti disciplinari, diversificando la composizione in relazione alla qualifica rivestita dal dipendente accusato (dirigente o non dirigente).
Visti:
il d.lgs. n. 267/2000 con – successive modifiche ed integrazioni;
il d.lgs. n. 165/2001 con – successive modificazioni ed integrazioni;
lo Statuto comunale; –
il Regolamento per – l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile i Responsabili del Settore competente e finanziario;

Con voti unanimi, resi ed accertati in forma palese

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di costituire l'Ufficio per i procedimenti disciplinari come di seguito indicato:
a) Per i procedimenti disciplinari relativi al personale non dirigente, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari è composto da:
• Segretario Generale, in qualità di Presidente;
• Dipendente di categoria D , in qualità di componente;
• Vice Segretario Generale, in qualità di componente;
b) Per i procedimenti disciplinari a carico del personale titolare di P.O. , l'Ufficio è composto dal Segretario Comunale in composizione monocratica, che ne assume pertanto la piena responsabilità.
2) Di stabilire altresì in merito al funzionamento dell'Ufficio che:
• Il componente temporaneamente impedito è sostituito da un dirigente individuato dal Sindaco con proprio decreto.
• L'Ufficio decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
• All'Ufficio è addetto un dipendente, con qualifica non inferiore alla cat. C, con funzioni di segretario verbalizzante, individuato dal Presidente dell'Ufficio. Il segretario ha i compiti di raccogliere la documentazione necessaria, predisporre il fascicolo, curare il calendario delle riunioni e verbalizzare le sedute e dare attuazione alla disposizione contenuta nell'ultimo periodo della lettera *d*) del d.lgs. n. 165/2001, la quale prevede che: "Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati

dall'Ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo".

• Il Presidente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, una volta ricevuta la documentazione:

a) convoca l'Ufficio, previa intesa con gli altri componenti;

b) sollecita, laddove necessario, al dirigente della struttura presso cui lavora il dipendente, la trasmissione degli atti necessari ai fini dell'istruttoria del procedimento;

c) chiede al responsabile della struttura presso cui il dipendente lavora l'integrazione della documentazione, laddove questa non fosse ritenuta sufficiente ai fini dell'istruttoria;

d) trasmette gli atti finali del procedimento al dipendente e al procuratore o al rappresentante dell'associazione sindacale, al quale il dipendente abbia dato mandato o aderisce.

• Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza nell'esercizio della potestà disciplinare, tutti i soggetti indicati al punto 1) sono tenuti all'obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile.

• Per i casi di astensione, alle relative sostituzioni provvede il Sindaco.

• Nei casi in cui è fatto obbligo al Responsabile di P.O. di astenersi, il dipendente può proporne la ricusazione mediante ricorso, sottoscritto dal medesimo o dal suo difensore, contenente i motivi specifici e gli elementi di cui a conoscenza, entro tre giorni dal ricevimento della contestazione di addebito;

• Sull'istanza di ricusazione del Responsabile di P.O. decide, entro otto giorni, in via definitiva, il Sindaco, viste le controdeduzioni presentate dal ricusato. Con lo stesso atto, il Sindaco designa anche il responsabile che deve sostituire il ricusato.

• L'atto che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto congiuntamente a quello che infligge la sanzione.

3) Di dare atto che le forme e i termini del procedimento disciplinare sono quelli definiti dall'art. 55-*bis* del d.lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 75/2017.

4) Di dare atto che il presente provvedimento annulla e sostituisce ogni altro analogo provvedimento assunto in precedenza.

5) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce allegato al Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi.

6) Di inserire il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente.

7) Di comunicare il presente atto, per opportuna informazione alle OO.SS. ed alla R.S.U.

- Successivamente, con voti unanimi;

IL SINDACO
Avv. Antonio Carpino